



COMUNE DI FOSSA

(Provincia di L'Aquila)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N° 19	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTE ANNO 2020 – DETERMINAZIONI
Data 03.04.2020	

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di aprile alle ore 13.00, nella sede del Comune, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Municipale in persona dei Signori:

1	BOCCABELLA Fabrizio	presente	Sindaco
2	SERAFINI Antonello	presente	Vice Sindaco
3	COLAGRANDE Giovanna	presente	Assessore

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marina Accili

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione ha espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267, **parere favorevole:**

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019), con la quale, a decorrere dall'anno 2020, dispone l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI), nonché dell'Imposta Municipale Propria la cui disciplina è prevista dall'art.1, commi dal 738 a 783 della citata legge;

Tenuto conto, altresì, che, " A decorrere dal 1° gennaio 2020, sempre ad opera della L. 160/2019, sono abrogati: l'art.8, ad eccezione del comma 1, e l'art.9, ad eccezione del comma 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, l'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge";

Dato atto che:

☒ l'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale;

☒ il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

☒ il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce;

☒ i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

☒ nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario;

☒ per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

☒ ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a

partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

– la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti

in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

– per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti, con decreto del MEF;

– in caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

– per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dell'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

– la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

☑ Sono esenti, altresì, dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993;

Evidenziato che il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Considerato che in base a quanto stabilito dall'art.1, comma 757, della L. n.160/2019 " *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata*

senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;

Tenuto conto che, a mente del comma 756, della citata legge, “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.”;

Accertato che, allo stato, il suindicato prospetto delle fattispecie di interesse del comune relative all'IMU, che verrà individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non è stato ancora approvato e presente sul sito dedicato del Portale del Federalismo Fiscale;

Considerato che la legge n.160/2019, al cui comma 779, anche in deroga all'art.172 del Tuel, ovvero alla norma che prevede l'allegazione al bilancio di previsione delle delibere delle aliquote e tariffe, ha stabilito che “...(omissis)..i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.”;

Ritenuto, pertanto, necessario con il presente provvedimento determinare per l'anno 2020, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione a valenza triennale 2020/2022, la stima del gettito IMU tenendo conto dell'intervenuta abrogazione dell'Imposta sui Servizi Indivisibili (TASI), pari ad € 90.000,00;

Considerato che questo comune con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 27.07.2015 determina le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015, confermate per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019

Descrizioni imponibile	Misura aliquota
Per tutte categorie di immobili oggetto di imposizione	0

Visti:

☒ l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

☒ l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

☒ l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

☐ l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'art. 1 - Comma 779, che stabilisce *" Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020."*;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, , ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 18.11.2015;

Rammentato inoltre che il comune di Fossa ricade nel "cratere" sisma Abruzzo del 6.4.2009 con l'effetto che:

- in base all'art.6 del D.L.39/2009 convertito nella L. 24 giugno 2009, n. 77 (normativa sisma del 6.4.2009) sono esenti dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi;

- il comma 448, della Legge 190/2014, stabilisce che decorrere dall'anno 2015, gli immobili dichiarati inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma 2009 sono parimenti esenti dall'applicazione dal pagamento della TASI, purché distrutti od oggetto di ordinanza sindacali di sgombero in quanto inagibili e fino alla definitiva ricostruzione ed al ripristino dell'agibilità degli stessi;

Accertato che per l'anno 2020 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Fossa;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, anche alla luce dell'intervenuta abrogazione dell'Imposta sui Servizi Indivisibili (TASI) operata dal legislatore per opera della L. n. 160 del 27 dicembre 2019;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. Serie Generale n.295 del 17.12.2019, con il quale è stato disposto il differimento del termine, per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali, al 31 marzo 2020;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Visto altresì l'art. 107 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia) il quale in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce al 31 Maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali ;

Richiamato, infine, l'art.13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge n.214/2011;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato nonché del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con i poteri di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto vigente;

Con voti unanimi resi dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art.3, della legge n.241/90 e s.m.i;

2. **di stimare**, per l'anno d'imposta 2020, il gettito derivante dall'IMU, tenendo conto dell'intervenuta abrogazione dell'Imposta sui Servizi Indivisibili (TASI), in complessivi € 90.000,00, derivante dall'applicazione delle aliquote come di seguito riportate:

Descrizioni imponibile	Misura aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4‰
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione, comprese aree edificabili	7,60‰

4. **di rinviare**, a successivo atto del Consiglio Comunale, l'approvazione delle aliquote IMU e relative detrazioni, così come da prospetto riepilogativo sopra riportato, dopo che il Ministero dell'economia e delle finanze avrà reso disponibile, sul predetto portale, la tabella per la elaborazione delle aliquote che andrà allegata alla deliberazione di approvazione delle aliquote IMU, quale adempimento necessario per la validità della stessa, e che dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2020;

5.**di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Fabrizio Boccabella



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marina Accili

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Li 03/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dott.ssa Marina Accili
 Ing. Pierluigi De Amicis
 F.to Rag. Antonio Laurenzi



VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Li 03/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- F.to Rag. Antonio Laurenzi



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[x] è stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 14/04/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;

[x] è stata comunicata, con lettera n° 1261 in data 14/04/2020 ai Signori Capigruppo Consiliari art. 125 del D.Lgs.267/2000;
Dalla Residenza Comunale, li 14/04/2020



L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Di Marco Gianfranco

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[x] il giorno 03.04.2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza Comunale li 03.04.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
(x) F.to Dott.ssa Marina Accili

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
() Dott.ssa Marina Accili

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Fossa, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
